

PRECISAZIONI D.M. 156/2011

ULTERIORI SPECIFICHE PER LE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI

Possono presentare la domanda le associazioni imprenditoriali presenti nella provincia, rappresentate al CNEL o operanti nella provincia da almeno 3 anni prima della pubblicazione. Tali requisiti sono soggetti ad apposita dichiarazione da rendere nella domanda di cui all'Allegato A.

La **domanda** per concorrere all'assegnazione dei seggi nel Consiglio ha natura di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47 e deve essere redatta obbligatoriamente secondo gli schemi allegati al decreto 4 agosto 2011, n. 156.

Nel caso di partecipazione all'assegnazione dei seggi in più settori economici l'organizzazione imprenditoriale deve fornire le notizie circa la propria natura ed i dati relativi alle imprese e agli occupati in modo distinto per ciascun settore per il quale intende concorrere all'assegnazione dei seggi.

Il Responsabile del procedimento può chiedere la regolarizzazione dei dati e dei documenti ove non fossero regolari.

La regolarizzazione dovrà avvenire perentoriamente entro 10 giorni dalla richiesta.

Nel caso di dichiarazione falsa o mendace ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 sussiste l'obbligo per il medesimo Responsabile del procedimento di trasmissione degli atti all'autorità competente.

Ogni plico deve contenere la fotocopia del documento d'identità valido del sottoscrittore (entrambe le facce del documento).

Numero delle imprese indica il numero complessivo delle imprese, delle sedi secondarie e delle unità locali operanti nelle singole circoscrizioni territoriali delle camere di commercio iscritte o annotate nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative.

I dati sono riferiti alla data del **31.12.2024**.

CODICE ATECO E ATTIVITA' *Casi particolari*

Attività promiscua: è rimessa alla scelta dell'organizzazione l'individuazione del settore per il quale utilizzare l'impresa con attività promiscua purché il relativo codice ATECO (primario o secondario) sia presente in visura e non vengano effettuate duplicazioni.

Imprese prive di classificazione ATECO: il codice ATECO dell'impresa è uno degli elementi che devono essere forniti dall'Associazione di categoria all'interno del Modello B, allegato al Decreto Ministeriale n. 156 del 2011 e serve alla Camera di Commercio al fine di verificare la corretta attribuzione di quell'impresa all'interno del settore economico per il quale si intende concorrere all'assegnazione dei seggi. Pertanto, le imprese che risultano prive di classificazione ATECO non possono essere inserite nell'elenco di cui all'allegato B.

Imprese in liquidazione: le imprese la cui procedura di liquidazione o con procedure concorsuali in atto o cancellazione non sia conclusa e registrata come tale nel Registro delle Imprese possono essere dichiarate.

Consorzi: L'organizzazione imprenditoriale che abbia tra i propri aderenti un consorzio potrà indicarlo tra i propri iscritti e potrà dichiararlo nell'elenco di cui all'allegato B del D.M. n. 156 del 2011, mentre i singoli consorziati che fanno parte del consorzio potranno concorrere a determinare la maggiore rappresentatività della medesima organizzazione solo a condizione che tali soggetti abbiano aderito e pagato nell'ultimo biennio almeno una quota associativa all'organizzazione imprenditoriale che intende computarli fra i propri iscritti.

PICCOLE IMPRESE

Per i settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura le organizzazioni imprenditoriali interessate all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese devono fornire, analogamente, i dati sul numero delle imprese iscritte e sul numero degli occupati in modo separato tra piccole imprese e le altre imprese associate.

Sono **Piccole Imprese** (MISE del 15 ottobre 2015):

- 1) per il settore dell'**industria** le imprese che hanno meno di 50 occupati;
- 2) per il settore del **commercio** le imprese iscritte nella sezione speciale dei piccoli imprenditori del registro delle imprese;
- 3) per il settore dell'**agricoltura**, i coltivatori diretti, di cui all'articolo 2083 del codice civile.

Nel caso di un unico seggio lo stesso viene assegnato all'organizzazione che rappresenta più imprese nel senso dell'indice economico, a prescindere dalle piccole imprese (MISE 0122689 del 25 maggio 2012).

La rappresentanza autonoma delle piccole imprese non può essere considerata un seggio a sé stante (MISE 21571 del 08 febbraio 2013).

QUOTA ASSOCIATIVA

In merito alla quantificazione della **quota associativa** si rende necessario evidenziare che, se da un lato rientra nell'autonomia delle organizzazioni la possibilità di quantificare e definire le modalità di riscossione della quota di adesione annuale, dall'altro, al fine di evitare effetti moltiplicativi sul numero delle imprese associate in tempo utile al solo fine di partecipare al procedimento di rinnovo dei consigli camerali, appare necessario richiamare l'attenzione sul fatto che deve trattarsi comunque di una quota effettiva di adesione e non di una quota meramente simbolica.

La misura dell'impegno contributivo deve, quindi, esprimere una reale appartenenza organizzativa attraverso un vero rapporto associativo con diritti e doveri connessi allo status di socio come previsto dai rispettivi statuti.

A tal fine nell'evidenziare che, certamente possono considerarsi quote meramente simboliche quelle inferiori all'unità di conto monetaria, pari a un euro, si ritiene che possono essere considerate tali le quote superiori a tale importo ove palesemente e drasticamente sproporzionate rispetto a quelle medie rimosse dalle altre associazioni del medesimo settore. (MISE 39517 del 7 marzo 2014).

Libertà associativa: è fatta salva la libertà delle imprese di iscriversi a più associazioni; in tal caso, esse sono rappresentate da ciascuna delle associazioni alle quali sono iscritte.

Pertanto, è consentito a più associazioni fare riferimento ad una medesima impresa ai fini della dimostrazione della propria rappresentatività, purché si tratti di impresa iscritta a tutte e purché abbia pagato distintamente a tutte la propria quota associativa almeno una volta nell'ultimo biennio.

OCCUPATI

Numero degli occupati indica il numero complessivo degli addetti che secondo la classificazione allegato A sono:

- titolari, soci e amministratori d'impresa prestatori d'opera;
- familiari/coadiuvanti;
- dipendenti.

Tra i **dipendenti** sono da ricomprendere a questi fini i lavoratori dipendenti, anche se responsabili della gestione dell'impresa e, in particolare, i dirigenti, i quadri, gli impiegati e gli operai a tempo pieno, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio, i lavoratori stagionali, i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, i lavoratori con contratto a termine, i lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni, i soci di cooperativa iscritti nei libri paga, gli associati in partecipazione il cui apporto

consiste in una prestazione lavorativa, gli studenti che contribuiscono formalmente al processo produttivo in cambio di una remunerazione e/o di una formazione.

Sono esclusi i soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori interinali, i soci e membri del consiglio di amministrazione remunerati con fattura e i volontari.

Le unità di personale devono essere considerate per i giorni lavorativi prestati nell'anno, il totale di tali giorni lavorativi devono essere calcolati in termini di media annua senza tener conto di alcuna approssimazione o in eccesso o in difetto e solo sul risultato di tale media potrà essere effettuata eventuale approssimazione in eccesso o in difetto con il normale criterio matematico di approssimazione all'unità più vicina (nota MISE 176648 del 13/8/2012).

Ne consegue che un singolo dipendente stagionale o con contratto part time non può in nessun caso essere indicato come unità intera.

Dato degli occupati stagionali: l'associazione deve comunicare il monte ore complessivo da cui si è ricavato il dato dichiarato finale degli occupati indicando il procedimento applicato (presumibilmente: monte ore/312 giornate lavorative/6.5 ore giornaliere). Il risultato finale deve essere indicato senza arrotondamenti, in cifre decimali. Identica dichiarazione deve essere fatta con riferimento alla piccola impresa.

Coadiuvanti: nelle dichiarazioni deve essere espressamente riportato che il dato dichiarato è riferito alle sole unità attive iscritte all'INPS in qualità di coadiuvanti.

IMPRESE ARTIGIANE E COOPERATIVE

Settore Artigianato e Settore Cooperative: per concorrere all'assegnazione del seggio per l'Artigianato le imprese dichiarate devono appartenere solo ai settori Agricoltura, Industria, Commercio e Altri Settori. L'organizzazione potrà utilizzare anche un'impresa Artigiana appartenente ai restanti settori (Assicurazioni, Credito, Servizi alle Imprese, Trasporti e Spedizioni, Turismo) solo se la stessa opera anche in uno dei settori richiamati (Agricoltura, Industria, Commercio e Altri Settori).

Se invece l'impresa opera esclusivamente nei settori Assicurazioni, Credito, Servizi alle Imprese, Trasporti e Spedizioni, Turismo potrà essere utilizzata solo per concorrere all'assegnazione dei rispettivi settori e non per il settore Artigianato.

Analogamente le Cooperative che svolgono attività nei settori Assicurazioni, Credito, Servizi alle Imprese, Trasporti e Spedizioni, Turismo non possono concorrere all'assegnazione dei seggi fissati per il settore della Cooperazione ma sono considerate esclusivamente ai fini della determinazione di parametri dei rispettivi settori.

Le imprese Cooperative dei settori Agricoltura, Industria, Commercio e Altri Settori sono considerate esclusivamente ai fini della determinazione dei parametri del settore Cooperazione. (Nota Mise 0039349 del 07/03/2014).

Settori economici	Codici ATECO	Tipologia imprese
Agricoltura	A	Non artigiane e non cooperative
Industria	B, C, D, E, F	Non artigiane e non cooperative
Commercio	G	Non artigiane e non cooperative
Artigianato	A, B, C, D, E, F, G, P, Q, R, S, T	Artigiane
Turismo	I	Tutte (comprese artigiane e cooperative)
Trasporti e Spedizioni	H	Tutte (comprese artigiane e cooperative)
Credito e Assicurazioni	K64, K65, K661, K662, K663	Tutte (comprese artigiane e cooperative)
Servizi alle imprese	J, L, M, N	Tutte (comprese artigiane e cooperative)
Cooperative	A, B, C, D, E, F, G, P, Q, R, S, T	Cooperative

Per i codici ATECO delle imprese si fa riferimento al Codice ATECO 2007 (agg. 2022)

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 9 del D.M. 156/2011 per le **società in forma cooperativa** l'autonoma rappresentanza è assicurata dalle organizzazioni o gruppi di organizzazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, che presentano il più alto indice di rappresentatività per detto settore, calcolato sulla base dei dati forniti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a) D.M. 156/2011, ed a parità di quoziente nelle cifre intere dall'organizzazione che presenta il più elevato numero di soci delle cooperative aderenti.

ULTERIORI SPECIFICHE PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E LE ASSOCIAZIONI DI TUTELA DEGLI INTERESSI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

Numero di iscritti si riferisce nel caso di **organizzazioni sindacali**, agli iscritti dipendenti da imprese della circoscrizione della Camera di Commercio, con esclusione dei pensionati e, nel caso di **associazioni dei consumatori**, agli iscritti della circoscrizione della camera di commercio inclusi nell'elenco, tenuto a cura delle stesse organizzazioni di cui all'articolo 137, comma 2, lettera b) del d.lgs. 6.09.2005, n. 206, ovvero negli elenchi tenuti dalle associazioni riconosciute in base alle leggi regionali in materia.

Relativamente al grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori si rinvia alla Delibera n. 232 del 27-03-2012 della Giunta regionale Toscana con la quale sono stati approvati i criteri ai sensi dell'articolo 9 comma 6 del D.M. 156/2011

APPARENTAMENTI

Due o più organizzazioni imprenditoriali operanti nel medesimo settore, ovvero due o più organizzazioni sindacali o associazioni dei consumatori possono concorrere congiuntamente all'assegnazione dei seggi di uno o più settori a condizione che presentino alla Camera di commercio una dichiarazione di **apparentamento** (allegato E).

In caso di apparentamento le associazioni o organizzazioni partecipanti al raggruppamento presentano:

- dichiarazione congiunta secondo lo schema di cui all'Allegato E - a pena di esclusione – che deve contenere l'impegno a partecipare unitariamente al procedimento di nomina dei consiglieri;
- i dati in modo disgiunto - a pena di irricevibilità.

Le associazioni o organizzazioni che intendono partecipare all'assegnazione dei seggi in più settori forniscono la documentazione in modo distinto per ciascun settore.

L'apparentamento può sciogliersi:

- qualora le parti aderenti, o anche solo una o più di esse, dichiarano di non voler più partecipare al procedimento di apparentamento (DM 156/2011 art.6, c.1, lett. a) (scioglimento volontario);
- qualora nei termini previsti non vengono formulate le designazioni dei consiglieri espressione dell'apparentamento oppure formulate in modo differente dalla richiesta o non sottoscritte da tutte le parti aderenti (DM 156/2011 art. 6 c. 1, lett. b, c) (Scioglimento ex legge).

Non è ammessa la presentazione di nuovi apparentamenti nello stesso settore nel quale un apparentamento precedente è sciolto.

Dopo lo scioglimento dell'apparentamento, il Presidente della Giunta regionale sospende il procedimento relativamente al settore interessato e individua l'organizzazione più rappresentativa sulla base dei dati presentati disgiuntamente da ciascuna organizzazione.

CONTROLLI E PROVVEDIMENTI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attività di controllo

Sono previsti controlli preventivi e successivi sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentati secondo quanto previsto dal D.M. 156/2011, dalle circolari ministeriali e dalle indicazioni della Regione. I controlli saranno puntuali e a campione.

La Camera di commercio, nel caso in cui i dati e i documenti trasmessi a norma degli articoli 2, 3 e 4 non risultino regolari, ne chiede la regolarizzazione al legale rappresentante dell'organizzazione o associazione, il quale deve provvedere entro il termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta (comma 1, articolo 5 del D.M. n. 156/2011).

Esclusione dal procedimento e irricevibilità dei documenti

È prevista l'**esclusione** dal procedimento quando:

- non viene rispettato il termine per l'inoltro della documentazione previsto dal comma 2 dell'articolo 1 del D.M. 156/2011 (40 giorni dalla pubblicazione dell'avviso pubblico di avvio del procedimento di rinnovo del Consiglio camerale);
- non vengono inviati gli elenchi delle imprese iscritte e degli associati secondo gli schemi allegati B e D del D.M. 156/2011;
- Nel caso di apparentamento, non sia presentata nei termini la dichiarazione redatta secondo lo schema allegato sotto la lettera E al DM n. 156/2011.

Costituiscono casi di **irricevibilità**:

- quando la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non viene redatta secondo lo schema di cui agli allegati A o C del D M n. 156 del 2011;
- quando le associazioni che intendono concorrere congiuntamente non presentino i dati disgiuntamente;
- quando i dati ed i documenti siano affetti da irregolarità sanabili, ma l'organizzazione non provvede alla regolarizzazione entro 10 giorni dalla richiesta.

Il Responsabile del procedimento dichiara l'esclusione del procedimento, notificando il provvedimento al legale rappresentante.

Resta ferma la competenza del Presidente della Giunta regionale ad adottare i provvedimenti di esclusione al di fuori dei casi sopra riportati.

*Att.ne Le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere non esaustivo (potrebbero subire modifiche o integrazioni anche a seguito di successivi interventi normativi, chiarimenti del MIMIT e/o contributi interpretativi di Unioncamere).
Le informazioni sono finalizzate esclusivamente ad agevolare la predisposizione della documentazione e non esimono gli interessati dalla conoscenza e dalla scrupolosa applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.*